

## PROPOSTA DI LEGGE

**Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà).**

### ART. 1

*(Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della l.r. n. 20/2007)*

1. dopo l'articolo 2 della l.r. n. 20/2007 è inserito il seguente:  
art. 2 bis - (Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti) –
  1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenze e maltrattamenti che possa sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nelle fasi precedenti l'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico.
  2. Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza e maltrattamenti che: a) abbiano età superiore ai 18 anni; b) siano residenti in Calabria; c) intendano avviare azione legale per un reato che sia stato consumato o tentato sul territorio calabrese a partire dall'entrata in vigore della legge; d) abbiano un reddito non superiore al triplo di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Si deve prendere in considerazione solo il reddito della donna e non quello della famiglia di appartenenza. Nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni amministrative di sostegno.
  3. Al Fondo possono accedere tutte le donne che hanno subito: a) violenza sessuale; b) maltrattamenti fisici e psicologici; c) fenomeni di persecuzione; d) abusi e minacce; e) molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare;
  4. La Regione stipula una convenzione con gli Ordini degli avvocati operanti sul territorio regionale al fine di predisporre e rendere consultabile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo di solidarietà, con esperienze specifiche nel settore.
  5. La convenzione di cui al precedente comma 4 deve prevedere:
    - a) Le modalità di individuazione dei professionisti;
    - b) L'aggiornamento periodico dell'elenco degli avvocati patrocinanti;
    - c) Le modalità di accesso al fondo, con particolare riferimento ai soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
    - d) Le modalità volte a quantificare gli oneri spettanti agli avvocati iscritti a tale elenco.
  6. La Regione si impegna ad un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente ogni semestre, a documentare:
    - a) il tipo ed il numero delle richieste ammesse al fondo ed anche le richieste non ammesse con relative motivazioni sull'inaccessibilità;
    - b) l'entità del contributo erogato;
    - c) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento alle richieste ammesse;
    - d) le azioni svolte dalla Giunta regionale volte a divulgare l'informazione in merito alla possibilità dei potenziali soggetti beneficiari ad accedere al fondo;
    - e) il numero ed il dettaglio delle convenzioni stipulate con gli avvocati iscritti all'elenco di cui al comma 4

### ART. 2

*(Modifiche ed integrazioni all'articolo 9 della l.r. n. 20/2007)*

1. all'articolo 9 della l.r. n. 20/2007 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. La Regione nell'ambito dell'attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza anche avvalendosi dell'attività di informazione e consulenza fornita dai centri per l'impiego e sfruttando le risorse provenienti dal FSE.

**ART. 3**  
**(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 100.000,00 si provvede con le risorse disponibili al Programma U.12.07, capitolo U0433110301 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente al "Fondo regionale per le politiche sociali - (legge regionale 5.12.2003, n.23)." il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.12.04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2015.
3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

**ART. 5**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Ruggio Calabria 14/07/2016



*Giuseppe Graziano*